

## # AUSILI

*Mia figlia ha una grave disabilità psicomotoria fin dalla nascita.*

*Da tempo segue un piano terapeutico che prevede la fornitura di vari tipi di ausili per l'incontinenza e altri prodotti correlati al trattamento e cura a domicilio. Purtroppo in questo periodo di emergenza coronavirus la Asl ha ridotto gli orari di apertura ed è difficile contattare il servizio per rinnovare la prescrizione. Come posso muovermi?*

**I**l decreto legge 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, all'art. 9 prevede che i piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, siano prorogati per ulteriori 90 giorni. Tali piani terapeutici devono includere la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. Le Regioni devono poi adottare procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.



## # PREVIDENZA

*Sono un invalido e percepisco la pensione d'invalidità civile. Sono anche lavoratore autonomo e ho visto che ho diritto all'indennità di 600 euro (bonus), concesso ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza covid-19. Mi è stato detto, però, che questo bonus potrebbe essere incompatibile con la pensione d'invalidità e con altri benefici assistenziali. Potete darmi informazioni al riguardo?*

**È** stato specificato da parte dell'Inps che è esclusa qualsiasi ipotesi di incompatibilità dell'indennità di 600 euro con le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Infatti, la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali caratterizzate dall'esistenza di un rapporto contributivo e non vi è alcun riferimento alle norme che regolano l'erogazione delle prestazioni assistenziali che trovano il loro fondamento giuridico in altre disposizioni di legge. Le indennità, comunque, non sono soggette a imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza. L'indennizzo, inoltre, non è cumulabile con i trattamenti di pensione

diretta a carico di qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (anche le casse professionali), con l'Ape sociale e con l'assegno ordinario di invalidità. Non sono tra esse cumulabili, nel caso l'interessato rientrasse contemporaneamente in diverse categorie di lavoratori. Queste indennità sono anche compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 bis del decreto legge n. 50/2017 - legge n. 96 del 2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.